

## REGOLAMENTO (CE) N. 2630/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1994

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>,considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2192/93<sup>(5)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo, italiano e francese;

considerando che è opportuno procedere a gare semplici per l'esportazione di alcole, destinato all'utilizzazione finale nel settore dei carburanti, in determinati paesi dei Caraibi e dell'America centrale, che offrono una certa garanzia di assenza di perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande spiritose;

considerando che è tuttavia opportuno adattare il livello delle cauzioni e le relative modalità attualmente previste per tali gare, tenendo conto dell'ingente quantità di alcole posto in vendita; che occorre esigere una cauzione di ritiro per garantire l'esportazione di tale alcole prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'accordo dell'Uruguay Round in materia di alcoli di origine agricola e aumentare l'importo della cauzione di esecuzione, in particolare in previsione del possibile stoccaggio di un

volume considerevole di alcole nei paesi interessati dei Caraibi e dell'America Centrale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93, concernente taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante in particolare modifica del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per convertire in moneta nazionale i pagamenti e le cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Sono indette nove gare semplici nn. 151/94 CE, 152/94 CE, 153/94 CE, 154/94 CE, 155/94 CE, 156/94 CE, 157/94 CE, 158/94 CE, 159/94 CE per la vendita di un quantitativo totale di 2 200 000 hl di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi di intervento italiano, francese e spagnolo.

2. Le gare semplici nn. 151/94 CE, 152/94 CE e 153/94 CE vertono rispettivamente su un quantitativo di 200 000, 200 000 e 375 000 hl di alcole a 100 % vol.

Le gare semplici nn. 154/94 CE, 155/94 CE e 156/94 CE vertono rispettivamente su un quantitativo di 250 000, 200 000 e 200 000 hl di alcole a 100 % vol.

Le gare semplici nn. 157/94 CE, 158/94 CE e 159/94 CE vertono rispettivamente su un quantitativo di 300 000, 175 000 e 300 000 hl di alcole a 100 % vol.

*Articolo 2*

L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e

— deve essere importato e disidratato:

— per le gare semplici nn. 151/94 CE, 152/94 CE e 153/94 CE in Costa Rica

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.<sup>(3)</sup> GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.